



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

Schema di decreto legislativo recante  
attuazione della direttiva  
2013/51/Euratom del Consiglio, del  
22 ottobre 2013, che stabilisce  
requisiti per la tutela della salute della  
popolazione relativamente alle  
sostanze radioattive presenti nelle  
acque destinate al consumo umano  
(A.G. n. 236)


DOSSIER - XVII LEGISLATURA

dicembre 2015



SERVIZIO STUDI

Ufficio Ricerche sulle questioni del lavoro e della salute


TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR\_Studi

Dossier n. 259



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari sociali

TEL. 06 6760-3266 st\_affarisociali@camera.it -  @CD\_sociale

Atti del Governo n. 238

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

**SCHEMA DI LETTURA DELLO  
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO**



**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (A.G. n. 236)**

Lo schema di decreto legislativo in esame è inteso al recepimento della [direttiva 2013/51/Euratom](#) del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Lo schema è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui agli artt. 1 e 15 della [L. 9 luglio 2015, n. 114](#) (Legge di delegazione europea 2014).

Tale disciplina di delega reca (nell'art. 15) due criteri direttivi specifici, che si aggiungono ai principi e criteri direttivi generali, richiamati dall'art. 1, comma 1, della medesima L. n. 114.

Il primo criterio direttivo specifico prevede l'introduzione, "ove necessario e in linea con i presupposti della [direttiva 2013/51/Euratom](#)", di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.

Il secondo criterio direttivo specifico richiede che, nel caso di esenzione dai controlli - ai sensi dell'art. 3 della direttiva in oggetto - di alcune tipologie di acque, sia stabilito, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, anche l'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche, atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute, connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive. Si ricorda che, in base all'art. 3 della direttiva, gli Stati membri possono prevedere esenzioni per acque destinate esclusivamente ad usi per i quali le autorità competenti ritengano che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute della popolazione interessata, nonché per le acque destinate al consumo umano e provenienti da singole fonti che erogino in media meno di 10 metri cubi di acqua al giorno o che riforniscano un'utenza inferiore a cinquanta persone. In questa seconda ipotesi di esenzione (relativa alle acque destinate al consumo umano), la popolazione interessata (ai sensi del citato art. 3 della direttiva) deve essere debitamente informata; non sono, in ogni caso, ammesse esenzioni per acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.

Riguardo alla direttiva, si ricorda che:

- il termine per il recepimento della stessa è scaduto il 28 novembre 2015;
- secondo il considerando numero 6 della direttiva, si intende che gli Stati membri siano liberi di adottare o mantenere misure più rigorose, fatta salva la libera circolazione delle merci nel mercato interno;
- la direttiva sostituisce in sostanza (senza operare novelle) le norme in materia poste dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, "concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano".

Quest'ultima è recepita dal [D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31](#); per le sostanze radioattive, cfr., in particolare, la parte C dell'allegato I del citato D.Lgs. n. 31, e successive modificazioni.

L'**articolo 1** dello schema di decreto reca l'oggetto del provvedimento.

L'**articolo 2** reca le definizioni di alcuni termini. Si specifica tra l'altro (in conformità con le nozioni della citata [direttiva 2013/51/Euratom](#)) che si intende: per "sostanza radioattiva" qualsiasi sostanza contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si possa trascurare l'attività o la concentrazione; per "parametri" (o "parametri indicatori") le grandezze fisiche o dosimetriche adottate (nella presente disciplina) per il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano; per "valore di parametro" il valore di attenzione del parametro (al di sopra di tale valore "è obbligatorio valutare se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento").

L'**articolo 3** definisce l'ambito di applicazione delle norme dello schema in esame. Si specifica che l'ambito è costituito dalle acque destinate al consumo umano, con esclusione delle acque minerali naturali riconosciute e delle acque medicinali. Riguardo alla suddetta facoltà (per lo Stato membro) di esenzione per le acque provenienti da singole fonti che erogano in media meno di 10 metri cubi di acqua al giorno o che riforniscano un'utenza inferiore a cinquanta persone, l'**articolo 3** dello schema demanda a decreti del Ministro della salute l'eventuale determinazione di esenzioni (resta fermo che esse non possono riguardare acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica). A queste eventuali esenzioni sono connessi gli obblighi di informazione - da parte delle regioni e delle province autonome - alla popolazione interessata stabiliti dal **comma 4**.

*Lo schema non sembra recepire, almeno in modo esplicito, il criterio di delega (sopra menzionato) concernente, per i casi di esenzione in oggetto, l'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche, atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute, connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive - criterio di delega concernente, quindi, anche il medesimo diritto di richiedere verifiche -.*

L'**articolo 4** prevede appositi programmi di controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire, per l'ipotesi di superamento di uno o più dei suddetti valori di parametro, la valutazione dei rischi e l'eventuale adozione di interventi (per il rispetto dei medesimi valori) e di misure cautelative per la salute pubblica. I programmi di controllo sono definiti ed attuati dalle regioni e dalle province autonome, anche avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici - individuati da leggi regionali - competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica. In particolare, il programma è adottato secondo la procedura di cui ai **commi 1, 2 e 5**, che prevede, tra l'altro, il parere (sullo schema di piano) del Ministero della salute

(espresso avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità). *Potrebbe essere ritenuto opportuno esplicitare se, come sembrerebbe dall'ultimo periodo del comma 2, il contenuto di tale parere sia vincolante.*

L'**articolo 5** specifica, insieme con l'**allegato I**, i valori di parametro e i punti in cui essi devono essere rispettati.

L'**articolo 6** prevede due tipologie di controlli:

- quelli cosiddetti esterni, che vengono effettuati (nell'ambito del programma di controllo di cui all'**articolo 4** ed in conformità con le prescrizioni di cui agli **allegati II e III**) dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero da altri enti pubblici competenti (sopra menzionati), avvalendosi delle "ARPA/APPA, anche in forme consortili". Tali controlli sono svolti mediante un laboratorio di analisi che possieda i requisiti di qualità di cui al **comma 4**. Per il caso in cui gli impianti oggetto del controllo ricadano in aree territoriali di competenza di più di un'azienda o ente suddetti, l'organo di controllo è individuato secondo le modalità di cui agli **ultimi due periodi del comma 1**; *al riguardo, sotto il profilo formale, nel penultimo periodo, occorrerebbe far riferimento, oltre che all'individuazione, da parte della regione, dell'azienda, anche dell'eventuale individuazione dell'ente;*
- i controlli cosiddetti interni, che sono effettuati dal gestore del servizio idrico integrato (mediante un laboratorio diverso da quello impiegato per i controlli esterni, ai sensi dell'**ultimo periodo del comma 5**).

Le norme inerenti alla conservazione dei dati (derivanti dai controlli esterni ed interni) ed alla trasmissione o consultazione degli stessi sono poste dai **commi 1, 3 e 6**. Si prevede, tra l'altro, che i risultati dei controlli esterni siano raccolti in un archivio nazionale, gestito dal Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (**comma 3**). Nell'archivio confluiscono tutti i dati e la documentazione riguardanti le misure di radioattività registrate e le altre attività connesse, disciplinate dal decreto in esame (quali - come osserva la relazione illustrativa dello schema - i programmi di controllo, la valutazione del rischio sanitario, i provvedimenti correttivi e le misure cautelative), anche ai fini di informare la popolazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

L'**articolo 7** disciplina i provvedimenti e le misure da adottare in caso di non conformità dei parametri indicatori, nonché gli obblighi inerenti alla relativa informazione alla popolazione.

In particolare, si prevede che, nell'ambito dei controlli esterni, in caso di superamento, come misura media annua, di uno dei valori di parametro, le aziende sanitarie locali (o gli altri enti pubblici competenti, sopra menzionati) comunichino tale superamento al gestore e, "avvalendosi delle ARPA/APPA": valutino i rischi per la salute; esaminino i dati, per comprendere la causa del superamento; individuino, ove necessario, gli interventi correttivi (per il rispetto dei valori di parametro) e le misure cautelative per la salute pubblica. Tali provvedimenti e misure sono adottati ed attuati secondo le modalità ed i termini di cui ai **commi da 2 a 4**. La procedura contempla anche un parere del Ministero

della salute (formulato avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità). *Potrebbe essere ritenuto opportuno esplicitare se, come sembrerebbe dal **comma 4**, il contenuto di tale parere sia vincolante. Il **comma 5** definisce gli obblighi di informazione alla popolazione interessata (per il caso di superamento in oggetto).*

Riguardo ai controlli interni, qualora si riscontri il superamento di un valore di parametro in un dato campione, il gestore del servizio idrico integrato ne dà comunicazione all'ente o azienda pubblici competenti, ai sensi del **comma 6**, "al fine di procedere con le conseguenti valutazioni e gli eventuali interventi".

L'**articolo 8** demanda ad un decreto del Ministro della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle indicazioni tecniche ed operative - elaborate in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità - intese a garantire uniformità e coerente applicazione del medesimo decreto legislativo sul territorio nazionale.

L'**articolo 9** disciplina la procedura di diffida da parte dello Stato ed i relativi termini temporali (decorsi i quali essa deve essere attivata), nonché i poteri sostitutivi, esercitati dallo Stato, per le regioni o province autonome inadempienti riguardo agli obblighi stabiliti dalla presente normativa.

*Si osserva che, per gli obblighi richiamati dal **comma 1**, i termini temporali per l'esercizio della diffida sono posti esclusivamente per la prima fase di attuazione della disciplina.*

*Riguardo alla nomina del commissario ad acta da parte del Consiglio dei Ministri, il **comma 3** non prevede esplicitamente che il medesimo Consiglio senta la regione e che alla riunione del Consiglio partecipi il presidente della Giunta regionale, come stabilisce la disciplina generale sui poteri sostitutivi di cui all'[art. 8, comma 1, della L. 5 giugno 2003, n. 131](#). Il comma 2 di quest'ultimo articolo, inoltre, prevede, per i casi di violazione della normativa europea, che la proposta di delibera (sull'esercizio dei poteri sostitutivi) sia presentata (al Consiglio dei Ministri) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee e dal Ministro competente per materia, mentre il **comma 3** in esame fa riferimento soltanto alla proposta del Ministro della salute. Sembrerebbe opportuna una definizione più chiara di tali profili.*

L'**articolo 10** reca le sanzioni amministrative, a carico dei gestori del servizio idrico integrato, per i casi di violazione degli obblighi posti dal provvedimento in esame. Le sanzioni di natura pecuniaria sono irrogate dalla regione o provincia autonoma, ai sensi del successivo **articolo 11**.

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 12** recano le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo **comma 3** specifica che il provvedimento in esame sostituisce la disciplina di cui al citato [D.Lgs. n. 31 del 2001](#), relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.